

ALLEGATO A

DELIBERA DC/PRO/2022/11

REGOLAMENTO IN MATERIA DI MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 15 TER DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO NELLA LEGGE N.58/2019.	
Art.1	2
Finalità e ambito di applicazione del Regolamento	2
Art.2	2
Definizione di irregolarità tributaria	2
Art. 3	2
Soggetti in posizione di irregolarità tributaria	2
Art. 4	3
Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda	3
Art. 5	3
Attività di controllo	3
Art. 6	4
Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente Regolamento	4
Art. 7	4
Norma di rinvio	4
Art.8	4
Entrata in vigore	4

Art.1

Finalità e ambito di applicazione del Regolamento

1. Scopo del presente Regolamento è dare attuazione alla previsione dell'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni i cui poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI, TARSU, TARES), Tributi sugli Immobili (ICI, IMU e TASI), Imposta di Soggiorno (IDS), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), oltre a quelli di futura istituzione.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali, previste dalle vigenti leggi in materia di tributi locali, con particolare riferimento a quelli disciplinati dal presente Regolamento.

Art.2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sussiste irregolarità tributaria in presenza di gravi violazioni rilevanti ai fini del corretto versamento dei tributi locali di cui al precedente art.1 comma 3. In particolare costituiscono gravi violazioni:
 - a) l'omessa o infedele/incompleta/inesatta dichiarazione, quando l'importo risultante dovuto e non versato sia superiore a 3.000 euro;
 - b) l'omesso/parziale versamento dei tributi, quando l'importo risultante dovuto e non versato sia superiore a 3.000 euro;
 - c) i comportamenti di cui al seguente art.3 comma 5 comportanti irregolarità relativa ai pagamenti in fase di ravvedimento o rateizzazione.
2. Il suddetto stato di irregolarità è sanabile con il pagamento del dovuto (tributo più sanzioni ed interessi, ove dovuti ed eventuali oneri di riscossione).
3. In caso di accordata rateizzazione, lo stato di irregolarità resta condizionatamente sospeso a decorrere dal pagamento della prima rata e finché il piano rateale venga puntualmente rispettato . Il pagamento dell'ultima rata determina il definitivo venir meno dello stato di irregolarità. Il mancato pagamento anche di solo una delle rate successive alla prima comporta nuovamente irregolarità ai sensi ed agli effetti di cui al comma 1.

Art. 3

Soggetti in posizione di irregolarità tributaria

1. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sulla irregolarità tributaria di cui al precedente art.2, l'ufficio competente notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività" di tutte le segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni, in esercizio nel Comune di Bologna dal soggetto inadempiente, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Nel suddetto periodo di sospensione non è possibile

richiedere o comunicare il subingresso nelle relative attività e l'eventuale svolgimento dell'attività da parte del terzo è da considerarsi abusivo.

2. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro tale termine l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

3. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'U.I. Entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. Tale presentazione comporta la decadenza automatica del provvedimento di sospensione.

4. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'U.I. Entrate istanza di rateizzazione, che sarà valutata ai sensi del relativo Regolamento comunale. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento della prima rata e relativa presentazione all'U.I. Entrate di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il provvedimento di sospensione non viene emesso o decade automaticamente.

5. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituisce irregolarità ai sensi ed agli effetti dell'art.2 del presente Regolamento.

6. Ai sensi del presente articolo, per "interessato" si intende sia la persona fisica che agisce in proprio in quanto titolare di impresa individuale, sia il soggetto (dotato o meno di personalità giuridica) in nome del quale è stata presentata l'istanza di autorizzazione o la s.c.i.a. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. In caso di attività svolta da persona giuridica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria della persona giuridica.

Art. 4

Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario o affittuario di azienda o di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente o affittante, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di ente, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente all'operazione di trasformazione, fusione, cessione o affitto.

3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società o ente che dà luogo alla trasformazione, fusione o scissione, ovvero al cedente o affittante.

Art. 5

Attività di controllo

1. Periodicamente, l'U.I. Entrate, anche sulla base di eventuali linee guida operative preventivamente deliberate dalla Giunta comunale, provvede ad inviare all'ufficio competente un elenco aggiornato dei soggetti che risultino essere in stato di irregolarità tributaria di cui

all'art.2, al fine di avviare a carico degli stessi il procedimento di cui al precedente art. 3 commi 1, 2 e 3 .

2. All'occorrenza il procedimento di cui all'art.3 commi 1, 2 e 3 è avviabile anche su iniziativa dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) e/o da altri uffici comunali.

Art. 6

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente Regolamento

1. Nel caso di affidamento della gestione dei tributi comunali ai soggetti terzi, il Concessionario coopererà con i competenti uffici comunali per consentire la corretta attuazione del presente Regolamento.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato si rinvia agli specifici regolamenti approvati dall'Ente.

Art.8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2 Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche nei confronti di tutte le attività già in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.